



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTITALIANI  
*al servizio dei Cittadini*

AUDIZIONE PRESSO LA  
VI COMMISSIONE FINANZE E TESORO  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

SU

*Atto del Governo n. 99 sottoposto a parere Parlamentare –  
Schema di Decreto Legislativo recante disposizioni in  
materia di semplificazioni fiscali*

24 Luglio 2014

**Fondazione COMMERCIALISTITALIANI**

Codice Fiscale 94174870488, Partita Iva 01697560496, REA LI-150515

Sede Legale: Scali degli Olandesi n. 18, 57125 Livorno - Tel. 0586.891762, Fax 0586.882512

Segreteria: Tel. 0586.891276, Fax 0586.891280, e-Mail: [ufficiostampa@fondazioneci.it](mailto:ufficiostampa@fondazioneci.it)

[www.fondazionecommercialistitaliani.it](http://www.fondazionecommercialistitaliani.it)



# FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

## SOMMARIO

<b>Premessa</b>	Pag. 4
Semplificazioni fiscali: elenco proposte non presenti nello schema di Decreto Legislativo	Pag. 5

## ULTERIORI PROPOSTE

Un Testo Unico delle norme fiscali	Pag. 7
Abrogazione del modello F23 e utilizzo del solo modello F24	Pag. 8
Studi di settore – programma Gerico	Pag. 8
Calamità naturali	Pag. 9
Circolari e Risoluzioni Agenzia delle Entrate	Pag. 9
Dichiarazione IMU al 30.09	Pag. 9
Dichiarazione TASI al 30.09	Pag. 10
Comunicazione operazioni IVA (spesometro)	Pag. 10
Regime premiale – studi di settore	Pag. 10
Risoluzione della VI Commissione Finanze delle Camera in materia di rimborsi da 730	Pag. 11
Abrogazione modello 770 semplificato	Pag. 13

## PROPOSTE DI MODIFICA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Artt. da 1 a 7. Dichiarazione dei redditi precompilata	Pag. 14
Art. 10. Spese di vitto e alloggio dei professionisti	Pag. 20
Art. 12. Successioni	Pag. 20
Art. 20. Dichiarazioni d'intento	Pag. 20
Art. 23. Modelli INTRA servizi	Pag. 21



# FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Signor Presidente, Signori Senatori,

porriamo innanzitutto un sentito ringraziamento per l'opportunità di questa audizione, in merito allo "schema di Decreto Legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali" e desideriamo fare una breve premessa sugli scopi della "Fondazione COMMERCIALISTITALIANI ... *al servizio dei cittadini*" e sulla sua attività.

Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare le Istituzioni e l'opinione pubblica, su argomenti di natura fiscale e di interesse generale, mediante un costante confronto con il mondo politico ed economico.

Attraverso un'attenta analisi della normativa ci proponiamo di controllare il rapporto tra fisco e cittadini affinché esso sia basato su principi chiari, inviolabili, precisi, di equità e di rispetto.

Da anni intratteniamo numerosi e assidui contatti con esponenti parlamentari, governativi e con funzionari dell'Agenzia delle Entrate, ai quali sottoponiamo le difficoltà che i contribuenti affrontano quotidianamente e, a completamento dell'attività svolta, ogni anno pubblichiamo uno studio, denominato "Pacchetto Professioni", nel quale analizziamo la normativa fiscale e tributaria, formulando proposte e modifiche legislative.



# FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

## **Premessa.**

Iniziamo con un dato di fatto: nelle legislature immediatamente precedenti l'attuale, ogni Governo si è posto l'obiettivo di semplificare il Fisco, ma nessuno di essi è riuscito a passare alla storia proponendo ed attuando una vera riforma con un conseguente reale sfooltimento degli adempimenti burocratici.

Gli ultimi tentativi in ordine di tempo sono rappresentati da:

- il 13.05.2011 con il D.L. n. 70 (cosiddetto “Decreto Sviluppo”) il Governo Berlusconi ha introdotto alcune riduzioni di adempimenti fiscali;
- il 02.03.2012 con il D.L. n. 16 (cosiddetto “Decreto Semplificazioni Fiscali”) il Governo Monti ha previsto alcune semplificazioni fiscali;
- il 21.06.2013 con il D.L. n. 69 (cosiddetto “Decreto del Fare”) il Governo Letta ha apportato ulteriori modifiche in materia fiscale a favore del contribuente.

L'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 3 Luglio 2013 ha poi illustrato il cosiddetto “pacchetto semplificazioni”, con il quale garantiva una consistente eliminazione degli adempimenti, attraverso la via amministrativa.

Esso si sarebbe aggiunto alle misure contenute nel DDL “Semplificazioni” approvato dal Consiglio dei Ministri del Governo Letta il 19 Giugno 2013, presentato in Senato in data 23 Luglio 2013 (Atto n. 958) e ancora in corso di esame presso la Commissione Affari Costituzionali.

Molte di quelle inattuuate proposte, contenute nel citato DDL, sono inserite nello schema di Decreto Legislativo che ci occupa.

A nostro parere, per migliorare il rapporto fisco – cittadino è essenziale arrivare ad uno schema di Decreto Legislativo che comprenda tutte le semplificazioni necessarie e non solo una parte di esse.

I contribuenti non possono vivere sperando ogni anno che siano introdotte migliori disposizioni, perché le precedenti sono state inefficienti.

Nella speranza di poter contribuire ad una buona stesura dei Decreti Legislativi previsti dalla delega, tra cui questo sulle semplificazioni fiscali, proponiamo di seguito, quanto suggerisce la nostra esperienza per un Fisco migliore.



# FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

## **Semplificazioni fiscali: un elenco di proposte non presenti nello schema di Decreto Legislativo.**

Voler semplificare il fisco e migliorare il rapporto con i cittadini è un ritornello che abbiamo sentito più volte ma, dopo aver scritto le parole, nessuno è finora riuscito a musicarle.

Anzi, costringere i contribuenti a cimentarsi nell'impresa di compilare miriadi di moduli e modelli, spesso intellegibili, per ottemperare ad altrettanti adempimenti fiscali è diventata una costante del fisco italiano. Quasi un punto di impegno.

E infatti, chiarezza, semplicità, certezza, sembrano parole sconosciute.

Mentre in Francia esistono circa 6 mila leggi in materia fiscale ed in Spagna 8 mila, in Italia la normativa fiscale raggiunge le 120 mila leggi.

Un vero e proprio labirinto normativo che richiede ai contribuenti innumerevoli adempimenti e ore di lavoro.

Più volte abbiamo richiamato l'attenzione del Legislatore sulle infinite scadenze fiscali ed abbiamo richiesto lo sfoltimento, vero e non a parole, degli obblighi burocratici.

Più volte nelle disposizioni legislative è stata prevista l'introduzione di semplificazioni al fine di ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti.

Spesso però, dopo essere inizialmente intervenuti in tal senso, sono stati introdotti nuove disposizioni con effetti più difficoltosi di quelli eliminate.

Citiamo ad esempio:

- i modelli Intrastat con cadenza mensile o trimestrale sia per le cessioni di beni sia per le prestazioni di servizi;
- gli elenchi clienti e fornitori per operazioni intrattenute con soggetti residenti o domiciliati in Paesi c.d. "black list";
- gli elenchi clienti e fornitori/spesometro;
- le comunicazioni all'anagrafe tributaria dei contratti di leasing, noleggio e locazione di beni mobili ed immobili;
- le comunicazioni dei beni dell'impresa utilizzati da soci e familiari.

Qualcosa non torna.

Tutti i provvedimenti infatti, determinano una moltiplicazione di adempimenti, un aggravio amministrativo per imprese e professionisti tenuti ad adeguare velocemente le proprie procedure interne ed i relativi software per gestire correttamente la grande mole dei dati richiesti dall'Amministrazione, con conseguente aumento dei costi a carico dei contribuenti.

E' stato detto che la macchina fiscale è cambiata in meglio e che l'Agenzia delle Entrate attualmente è impegnata in una semplificazione in collaborazioni con varie associazioni; in realtà, semplificare vuol dire attuare una drastica riduzione di adempimenti, una razionalizzazione reale e una produzione meno asfissiante di leggi fiscali inutili.

A dimostrazione di quanto abbiamo detto, basta pensare che attualmente esistono 888 scadenze in 250 giorni lavorativi dell'anno, cioè una scadenza ogni 2 ore, 16 minuti e 12 secondi!!! In nessun altro Paese, crediamo, esiste qualcosa di simile.



# FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Con l'intento di aiutare chi deve eliminare ciò che è inutile e semplificare ciò che è necessario, forniamo un elenco di proposte a costo zero, suggerite, ripetiamo, dalla nostra esperienza quotidiana in materia.

1. dichiarazione IRAP e dichiarazione UNICO: prevedere, come in passato, un solo invio e non più invii separati che raddoppiano il tempo impiegato ed i consumi;
2. abrogare l'obbligo di vidimazione dei libri sociali considerato che non è più previsto per il libro giornale ed il libro inventari;
3. eliminare l'obbligo di presentazione dello studio di settore nel modello UNICO nei casi in cui i dati sono richiesti solo per fini statistici e non per rilevare la congruità (es. società in liquidazione per cessazione di attività, contribuenti con volume di affari compreso fra euro 5.164.568,99 ed euro 7.500.000,00 etc.); spesso in tali Studi, per non correre il rischio di essere bloccati dal controllo Entratel, si è costretti a scrivere dati extra contabili irreali. Attualmente esistono 12 cause di esclusione dagli Studi di settore. E' sufficiente quindi indicare la causa e non compilare il modello che, ripetiamo, non può essere utilizzato ai fini della congruità;
4. eliminare la comunicazione finanziamenti dei soci. Le informazioni risultano nel bilancio della società (per le società di capitali anche in quello depositato presso il Registro delle Imprese) e nella dichiarazione dei redditi dei soci;
5. eliminare l'obbligo di presentare annualmente il quadro RW del modello UNICO se la situazione rispetto all'anno precedente non è variata;
6. eliminare il modello INE (indicatori di normalità economica) ed inserire gli stessi dati nel modello UNICO;
7. modificare la decorrenza da cui è possibile compensare il credito Iva annuale superiore a 5.000,00 Euro dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge, al giorno successivo alla presentazione della dichiarazione stessa;
8. abrogare la comunicazione annuale dati Iva in quanto i dati sono già forniti con la dichiarazione IVA;
9. i calcoli del software parametri sono ormai non più attendibili – quindi si potrebbe prevedere l'abrogazione del modello e del relativo software in attesa che il codice attività sia compreso negli studi di settore – in subordine, prevedere nel frattempo la possibilità per il contribuente che rientra nella casistica di marginalità economica di attestarlo all'interno dei parametri attraverso una apposita causa di esclusione;
10. eliminare l'obbligo di presentare all'Agenzia delle Entrate il modello F23 (o F24 in caso di sostituzione) che attesta la proroga o il recesso anticipato dei contratti di locazione;
11. abrogare la comunicazione delle erogazioni liberali per progetti culturali con l'inserimento degli stessi dati nel modello UNICO;
12. uniformare la scadenza del modello 770 a quella del mod. UNICO (viste anche le consuete proroghe della scadenza 31.07) e dal periodo d'imposta 2015 arrivare alla sua abrogazione in quanto le informazioni in esso contenute saranno in possesso dell'Agenzia delle Entrate per predisporre il modello 730 precompilato;
13. estendere da tre a sei anni il periodo in cui una società può chiudere in perdita fiscale senza rischiare di incorrere in "penali" fiscali come l'aliquota IRES al 38 per cento;
14. abrogare la solidarietà sugli appalti in ambito fiscale eliminando anche quella per l'omesso versamento delle ritenute da parte del subappaltatore;
15. i tempi lunghi sono incompatibili con le esigenze del Paese, si rende quindi indispensabile che le norme, una volta approvate, non rimangano sospese senza dispiegare i loro effetti. Diminuire



# FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

l'utilizzo dello strumento attuativo è l'unico mezzo per una legislazione efficiente e tempestiva. La norma originaria dovrebbe essere già chiara e precisa nelle disposizioni affinché non sia necessario attendere un successivo Decreto che ne spieghi le modalità attuative.

## ULTERIORI PROPOSTE

### **Un Testo Unico delle norme fiscali.**

Spesso, nei vari articoli che hanno composto le bozze di Legge Delega per la Riforma fiscale, era stabilito che le norme fossero *"basate sui principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva"* e che negli anni successivi al completamento della riforma, potevano essere emanate *"tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti."*

La migliore attuazione di queste norme è un Testo Unico fiscale che, nel rispetto dello Statuto del Contribuente, delinei con chiarezza le modalità di accertamento per tutte le tipologie di imposte e tasse al fine di semplificare tutti gli aspetti procedurali.

Nella Legislazione vigente esistono attualmente i seguenti Testi Unici:

- Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro n. 131 dell'anno 1981;
- Testo Unico delle imposte dirette n. 917 dell'anno 1986;
- Testo Unico delle imposte di successione e donazione n. 346 dell'anno 1990;
- Testo Unico delle imposte ipotecarie e catastali n. 347 dell'anno 1990.

A questi si aggiungono i vari D.P.R. o Decreti Legislativi che disciplinano altre imposte e tasse:

- D.P.R. n. 633 del 1972 imposta sul valore aggiunto;
- D.P.R. n. 641 del 1972 tassa sulle concessioni governative;
- D.P.R. n. 642 del 1972 imposta di bollo;
- D.P.R. n. 600 del 1973 disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
- D.P.R. n. 601 del 1973 disciplina delle agevolazioni tributarie;
- D.P.R. n. 602 del 1973 disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
- D.P.R. n. 605 del 1973 disposizioni relative all'anagrafe tributaria;
- Decreto Legislativo n. 446 del 1997 imposta regionale sulle attività produttive.

Si può notare come, a parte l'IRAP istituita nel 1997, i Testi Unici così come i D.P.R. siano fermi agli anni che vanno dal 1972 al 1990.

Successivamente a questi anni, le norme che regolamentano il fisco italiano sono state continuamente aggiornate da Leggi, Decreti Legge, Finanziarie composte di due/tre articoli con oltre 300 commi, Manovre correttive, Provvedimenti, Decreti Dirigenziali, Decreti Legislativi e Decreti Ministeriali, che rivisitano in continuazione le disposizioni vigenti e rimandano ulteriormente a testi esistenti o a decreti attuativi di successiva emanazione. A tutto ciò si aggiungono le numerose Circolari dell'Agenzia delle Entrate, ritenute semplice prassi esplicativa.

Com'è possibile per i contribuenti districarsi in un simile ginepraio normativo? Com'è possibile avere la certezza della corretta interpretazione ed applicazione delle norme e, quindi, essere al riparo da sanzioni, accertamenti, contenziosi?

Solo con l'adozione di un Testo Unico, potremmo sperare in norme di semplice ed univoca interpretazione, che facilitino i rapporti tra Contribuente e Amministrazione Finanziaria, e creino le condizioni per un fisco più equo, vero incentivo per l'ottenimento di maggiori gettiti nelle casse erariali e segnale tangibile di una vera riforma e di un vero Stato di diritto.

Tutto ciò può essere realizzato a condizione che ci sia la volontà politica di emanarlo e di mantenerlo inalterato per almeno tre anni.



# FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

## **Abrogazione del modello F23 e utilizzo del solo modello F24.**

L'Agenzia delle Entrate in data 03.01.2014 ha emanato un provvedimento con il quale viene data la possibilità di utilizzare il modello F24 per il pagamento dell'imposta di registro dei contratti di locazione. Fino al 31.12.2014 è comunque possibile continuare ad utilizzare il modello F23.

Riteniamo quindi che sia arrivato il momento di accelerare questa semplificazione, abrogando il modello F23 affinché venga utilizzato il modello F24 per tutte le modalità di pagamento, anche attraverso una riduzione dei codici tributo.

Si dovrebbe pensare, inoltre, ad uniformare il modello F24 attualmente diviso in cinque sezioni, e renderlo uguale alla quietanza che rilascia l'Agenzia delle Entrate che è libera e senza sezioni.

Con l'attuale struttura, ideata quando i codici tributo erano meno della metà di quelli odierni, si è spesso costretti a compilare più di un modello perché i righi di ogni singola sezione non sono sufficienti. Facciamo l'esempio della Sezione IMU e altri Tributi Locali che è composta di quattro righe e nella quale vengono indicati i codici tributo per le addizionali comunali. E' sufficiente che un'azienda abbia dipendenti residenti in tre Comuni diversi per obbligarla alla compilazione di due modelli F24 poiché i quattro righe esistenti non sono sufficienti per accogliere i codici tributo di acconto e saldo.

## **Studi di settore – programma Gerico.**

Siamo contrari all'applicazione di modalità accertative statistiche presuntive, perché per quanto possano essere sofisticate, non potranno mai rispecchiare la reale capacità contributiva di un contribuente. Siamo convinti invece che la vera evasione deve essere combattuta attraverso i controlli in azienda, operati da organi competenti, in modo da prevenire comportamenti anche elusivi.

In questi ultimi anni abbiamo spesso assistito all'applicazione sistematica e a tavolino degli studi di settore da parte dell'Amministrazione Finanziaria, mentre, questa metodologia accertativa doveva servire esclusivamente quale segnalazione di anomalie e fonte di innesco per ulteriori approfondimenti su ogni singola posizione.

Ed è ormai diventata una triste consuetudine, arrivare alla data di approvazione dei bilanci delle società di capitali, senza avere a disposizione il programma di calcolo Gerico; il periodo di crisi economica non giustifica il ritardo nella sua consegna.

L'esempio del 2013 vale a chiarire la situazione. Anche se con un minor ritardo rispetto agli anni precedenti, per l'anno 2013 (attualmente in corso d'opera ai fini dichiarativi), la prima versione del programma è stata resa disponibile solo il 15 Maggio 2014; successivamente sono stati rilasciati vari aggiornamenti, rispettivamente in data 26 Maggio e 12 Giugno, in piena scadenza fiscale, dopo l'approvazione ed il deposito dei bilanci, tanto che si è resa necessaria una proroga della scadenza del pagamento delle imposte.

Per cercare di arginare le problematiche sopra esposte si rende indispensabile che il programma Gerico sia reso disponibile entro la fine dell'anno di riferimento e non a metà di quello successivo.

Si ritiene anche indispensabile eliminare la preoccupante previsione legislativa che sottopone ad accertamento induttivo i contribuenti che commettono un errore nella compilazione del modello degli studi, in quanto, in assenza di dolo, è una sanzione indiscriminata ed eccessivamente penalizzante.





# FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

## **Calamità naturali.**

In tema di calamità naturali riteniamo indispensabile la previsione, attraverso l'emanazione di una apposita Legge, di una sospensione automatica di tutti gli adempimenti tributari, previdenziali, di natura processuale e non solo, in occasione di tali eventi.

E' senz'altro inadeguato alla triste situazione che di volta in volta debba essere emanato un Decreto Legge che contempra tale possibilità, con l'incertezza causata dalla necessaria conversione in Legge che potrebbe anche non avvenire.

I cittadini colpiti da eventi di tale portata, devono avere la certezza e la necessaria tranquillità di programmare il proprio futuro, con una Legge e non con Decreti o provvedimenti di urgenza.

## **Circolari e Risoluzioni Agenzia delle Entrate.**

Con l'approssimarsi del periodo delle dichiarazioni dei redditi, ogni anno l'Agenzia delle Entrate emana pronunce, risoluzioni e provvedimenti in merito a questioni che riguardano gli stessi adempimenti dichiarativi (ben diciassette nell'anno 2014). E' necessario creare un periodo di blocco della prassi, un periodo di sospensione. Ad esempio le circolari, le risoluzioni ed i provvedimenti dovrebbero essere predisposti entro il mese di Marzo relativamente alle materie che riguardano gli adempimenti dichiarativi in corso. Una maniera utile, di collaborazione con il contribuente, per farlo lavorare in piena tranquillità durante il periodo di scadenze, evitando gli affanni di eventuali cambiamenti, pareri e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate che potrebbero cambiare, come spesso succede, la stessa dichiarazione dei redditi ed i relativi conteggi. Invece, a mo' di beffa, venerdì 4 luglio 2014 l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 20/E sugli studi di settore, quando la scadenza del pagamento era lunedì 7 luglio!

Stante quanto sopra, condividiamo quindi totalmente quanto aveva previsto nell'ordine del giorno n. G/1058/24/6 il Sen. Gianluca Rossi, che impegnava il Governo a garantire la conoscibilità dei modelli con una tempistica adeguata all'assolvimento dei relativi adempimenti dei contribuenti.

## **Dichiarazione IMU al 30.09.**

I termini di presentazione della dichiarazione sono stati oggetto di rinvii e rettifiche, tanto da generare il caos tra i contribuenti. L'art. 10, comma 4, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 85 ha modificato il comma 12 ter dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011, prevedendo che la dichiarazione debba essere presentata entro fine giugno.

La data è stata definita in modo univoco per tutti i soggetti interessati dall'adempimento dichiarativo.

La dichiarazione, quindi, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Di conseguenza, viene meno la regola di presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla data di possesso dell'immobile o di significativa variazione.

Presentare la dichiarazione IMU (escludendo ogni forma di altra comunicazione prevista da eventuali regolamenti comunali) entro il 30.09 di ogni anno anziché il 30.06 permetterebbe ai contribuenti di non trovarsi sobbarcati di ulteriori adempimenti durante il periodo dichiarativo (IMU, TASI, modelli 730 e UNICO) avendo anche la possibilità di verificare la correttezza della presentazione della dichiarazione con la predisposizione e l'invio delle dichiarazioni dei redditi relativa allo stesso periodo d'imposta.



# FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Ecco perché nell'ottica della semplificazione fiscale a favore dei cittadini, si ritiene opportuno uniformare la scadenza a quella del modello Unico, tornando di fatto alle previsioni esistenti nel periodo ICI.

## **Dichiarazione TASI al 30.09.**

Anche per la TASI, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non ci siano modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Ai fini della dichiarazione TASI sono applicabili le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU per cui, per le stesse ragioni si potrebbe prevedere la presentazione della dichiarazione TASI entro il 30.09 anziché entro il 30.06 e soprattutto stabilire attraverso una norma di riferimento a carattere nazionale che in assenza di variazioni sia dell'immobile che del possesso/detenzione dello stesso, restino valide le dichiarazioni precedentemente presentate ai fini ICI e/o IMU.

## **Comunicazione operazioni IVA (Spesometro).**

E' necessario modificare la scadenza (anno 2014 e successivi) spostandola dal mese di Aprile al mese di Ottobre in quanto è un mese con minori adempimenti fiscali.

## **Regime premiale – studi di settore.**

Gli studi di settore, elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico-matematiche, consentono di stimare i ricavi o i compensi.

Sono utilizzati dai contribuenti per verificare in fase dichiarativa il posizionamento rispetto alla congruità e alla coerenza e dall'Amministrazione finanziaria quale ausilio all'attività di controllo. Ricordiamo che ogni contribuente è congruo se i ricavi o i compensi dichiarati sono uguali o superiori a quelli stimati dallo studio, tenuto conto delle risultanze derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica. La coerenza, invece, misura il comportamento di ogni contribuente rispetto ai valori di indicatori economici predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore.

Per cui se gli studi di settore sono utilizzati e riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria quale strumento per l'attività di controllo, è inaccettabile che il regime premiale sia riconosciuto solo per alcuni di essi.

Al regime premiale accedono i contribuenti che abbiano regolarmente e fedelmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati e risultino congrui e coerenti. L'accesso al regime permette la preclusione nei confronti di ulteriori accertamenti sulla base di presunzioni semplici, l'aumento della franchigia prevista per l'accertamento sintetico (da un quinto ad un terzo), la riduzione di un anno dei termini previsti per l'accertamento. L'Agenzia delle Entrate individua ogni anno con apposito provvedimento gli studi di settore interessati al regime.

Nel 2012 gli studi ammessi al regime sono stati 90 e quindi 35 in più rispetto all'anno precedente.

Per l'anno 2013 invece, sono stati coinvolti 26 nuovi studi di settore e quindi quelli che possono godere di tali vantaggi sono 116. In questo modo per il periodo d'imposta 2013 ci saranno circa un milione e mezzo di contribuenti potenzialmente interessati.

Si tratta di un numero insufficiente poiché interessa solo il 43 per cento circa dei 3 milioni e mezzo di contribuenti che devono compilare gli studi. Tuttavia, se essi sono ritenuti validi ai fini



# FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

dell'attività di controllo, i vantaggi riconosciuti dal regime devono poter essere utilizzabili da tutti i contribuenti.

## **La Risoluzione della VI Commissione Finanze della Camera in materia di rimborsi da 730.**

Avevamo già scritto sulla assurda gestione dei rimborsi fiscali di importo superiore ad euro 4.000,00 relativi alla dichiarazione dei redditi presentata con il modello 730.

In breve, ricordiamo che la normativa attualmente vigente, disciplinata anche dal comma 586 della Legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013), dispone che l'Agenzia delle Entrate, al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di tutte le persone fisiche che hanno presentato il modello 730, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione (30 giugno), possa effettuare controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia.

In quella occasione avevamo avuto modo di approfondire la questione evidenziando le nostre perplessità ed i profili di incostituzionalità a nostro avviso, violati dalla norma.

Abbiamo pertanto appreso con piacere che la "Risoluzione n. 7-00282" presentata dall'On. Ribaudò lo scorso 14 maggio, è stata approvata ad unanimità dalla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

Una Risoluzione "perfetta" che rispecchia quanto da noi evidenziato.

Ringraziamo l'On. Ribaudò primo firmatario della Risoluzione, nonché tutti gli Onorevoli co-firmatari e la stessa Commissione che poi ha approvato all'unanimità quanto previsto nel testo dimostrando sensibilità su un tema così delicato quale il tempestivo rimborso di imposte non dovute.

Entrando nello specifico, abbiamo trovato molti punti in comune tra quanto da noi rilevato e la Risoluzione approvata lo scorso 14 maggio; in essa viene infatti ribadito:

- *"l'allungamento del termine di rimborso delle somme spettanti ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta con il modello 730, qualora le stesse siano superiori a 4.000 euro, comporterebbe un grave disagio economico anche per i numerosi contribuenti ai quali spettano detrazioni per carichi di famiglia che si sono avvalsi dell'opportunità, offerta dal decreto-legge n. 63 del 2013, di portare in detrazione dall'IRPEF le spese sostenute nel 2013 per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico degli edifici, nella misura, rispettivamente, del 50 e del 65 per cento";*

- *"inoltre, la norma del comma 586 presenta, ad avviso dei firmatari del presente atto, alcuni profili di incostituzionalità, in particolare per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, il quale stabilisce, tra l'altro, che tutti i cittadini sono uguali di fronte alle leggi, senza distinzione di condizioni personali e sociali";*

- *"la previsione di cui al comma predetto 586 introduce infatti un'ingiustificabile discriminazione di carattere personale tra i contribuenti, che vengono, sotto questo profilo, distinti in due categorie, a seconda che l'ammontare del rimborso da loro richiesto sia inferiore o superiore alla soglia di 4.000 euro: in tal modo, chi vanta un credito fino a 4.000 euro potrà ottenere il rimborso entro il mese di luglio dell'anno di presentazione del modello 730, mentre coloro che vantano un credito anche di un solo euro superiore a tale limite vedranno dilatarsi la tempistica del rimborso loro spettante, senza alcuna certezza circa i termini di effettiva erogazione dello stesso";*

- *"le previsioni contenute nel citato comma 586 determineranno ritardi nell'erogazione dei rimborsi spettanti ai cittadini, i quali non si vedranno più accreditare nel mese di luglio (per i lavoratori dipendenti) o di agosto (per i pensionati) il credito da loro vantato nei confronti del fisco, ma dovranno attendere il controllo preventivo dell'Agenzia delle entrate che, ai sensi dal comma 587 della medesima legge di stabilità 2014, non sarà chiamata a rispettare alcun termine per erogare il rimborso dovuto";*



# FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

- *“un ulteriore profilo di incostituzionalità di tale disposizione, secondo i firmatari del presente atto, riguarda appunto la mancata previsione di un termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria deve procedere ai rimborsi, segnalandosi a tale proposito come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 280 del 2005, abbia dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (successivamente modificato), nella parte in cui non prevede un termine, a pena di decadenza, entro il quale il concessionario della riscossione deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, affermando in tal modo il principio indefettibile secondo cui devono essere stabiliti tempi certi nei rapporti tra amministrazione finanziaria e cittadini”.*

A questo punto è opportuno segnalare che nel frattempo l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema dando specifiche indicazioni ed interpretazioni sull'argomento con la Risoluzione 57/E del 30 maggio 2014.

Nella richiamata Risoluzione, l'Agenzia ha specificato, ad esempio, che qualora il rimborso richiesto risulti superiore ai 4 mila euro ma scaturisca da crediti diversi dalle detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze da precedenti dichiarazioni, non sarà oggetto di controllo preventivo per cui il rimborso potrà essere erogato dal sostituto d'imposta nei modi ordinari.

Ancora l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'eventuale credito utilizzato per compensazioni di altri tributi e non richiesto a rimborso così come quello utilizzato precedentemente in compensazione con il modello F24, non concorre alla verifica del “plafond” di Euro 4.000,00.

Nella citata Risoluzione l'Agenzia prevede altresì che i sostituti d'imposta non dovranno trattenere gli acconti delle imposte per l'anno 2014 se di importo inferiore al rimborso di Euro 4 mila erogato dalla stessa, in quanto verranno scomputati direttamente dal credito vantato mentre qualora l'importo del secondo acconto per l'anno 2014 risulti superiore al rimborso, il datore di lavoro dovrà trattenere sulla retribuzione del mese di novembre del dipendente la somma risultante dalla differenza tra i due importi.

L'Agenzia delle Entrate, lo scorso 10 giugno, con un Comunicato Stampa (*triste consuetudine quasi assunta a fonte di diritto*) ha inteso “giustificare” il posticipo del rimborso con la necessità di evitare frodi fornendo anche numeri e percentuali indicanti l'esiguo numero dei contribuenti interessati, sottolineando che comunque *“nella maggior parte dei casi i rimborsi saranno disposti...non più tardi di ottobre”*: a nostro avviso, una simile ottimistica previsione non risponde comunque alle giuste aspettative dei cittadini; si rammenta che il rimborso, normalmente erogato dai sostituti circa 4 mesi prima, dispone il ristoro di imposte anticipate e non dovute!

Ora la parola passa al Governo, impegnato a valutare la soppressione della norma citata o l'assunzione di adeguate iniziative mirate ad una diversa gestione dei crediti di imposta; va da sé che dette attività dovrebbero aver veloce riscontro così da poter trovare applicazione già dalle dichiarazioni dei redditi di prossima presentazione.

Una soluzione, alternativa alla soppressione potrebbe essere quella secondo cui, in assenza di comunicazioni indirizzate dall'Agenzia delle Entrate ai sostituti di imposta, in ordine ad una sospensione di rimborso per una verifica in corso nei confronti di un contribuente, gli stessi sostituti possano regolarmente procedere al rimborso del credito.

Confidando che l'impegno governativo possa seguire un iter procedurale snello e privo di ostacoli, continuiamo a ritenere opportuna l'abrogazione, magari all'interno dello stesso schema di Decreto Legislativo in discussione, di una norma nata malissimo.



# FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

## **Abrogazione modello 770 semplificato.**

Come sappiamo, l'art. 1 prevede in via sperimentale, dall'anno 2015 (quindi dai redditi per l'anno 2014) la dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate. La procedura è messa a disposizione dei lavoratori dipendenti, assimilati e dei pensionati (circa 30 milioni di contribuenti) che hanno i requisiti per presentare il modello 730. Per la sua elaborazione, l'Agenzia utilizzerà le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, i dati trasmessi da banche, assicurazioni ed enti previdenziali e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione ed ai redditi diversi come le prestazioni occasionali.

In questo ultimo caso si prevede anche che entro il 7 marzo di ogni anno, i sostituti d'imposta debbano inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i mod. CUD dei contribuenti per i quali gestiscono la posizione fiscale.

L'invio telematico costituisce, a tutti gli effetti, **un nuovo adempimento fiscale nonché una nuova scadenza**, perché fino ad oggi il modello CUD aveva un unico destinatario: il lavoratore.

Inoltre, in caso di ritardo o di errata trasmissione, al sostituto d'imposta sarà comminata una sanzione fissa di 100 Euro per ogni dipendente.

Se così deve essere, è necessario che per ogni nuovo ulteriore adempimento sia riconosciuto al contribuente qualcosa in cambio. E una di queste possibilità dovrebbe essere, a nostro avviso, l'abrogazione del modello 770 semplificato.

Questo modello deve essere presentato dai sostituti d'imposta che hanno corrisposto somme e valori, per indicare le ritenute alla fonte, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi assicurativi dovuti all'Inail.

Come detto in precedenza, se attraverso le nuove disposizioni annunciate per il 730 precompilato si prevede a partire dal 07.03.2015 l'invio telematico del modello CUD e delle certificazioni relative ai redditi diversi (prestazioni occasionali), le informazioni sono già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, per cui decade l'esigenza di effettuare un ulteriore adempimento, quale appunto la dichiarazione del modello 770 semplificato. Ricordiamo infatti che l'art. 6, comma 4, dello Statuto del contribuente prevede che "al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria".

Tuttavia, laddove si ritenesse ancora necessaria la predisposizione della dichiarazione, si potrebbe considerare obbligatoria la sua compilazione solo relativamente ai quadri:

- comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo e provvigioni escludendo i redditi diversi (già comunicati all'Agenzia delle Entrate per la predisposizione del 730 precompilato);
- prospetto ST delle ritenute operate;
- prospetto SX riepilogo dei crediti e delle compensazioni.

Verrebbe quindi abrogato l'obbligo di fornire la comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente e assimilati ed il prospetto SV delle trattenute delle addizionali comunali IRPEF (anch'essi comunicati all'Agenzia delle Entrate in data 07.03).

Questa è una vera semplificazione fiscale.



# FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

## PROPOSTE DI MODIFICA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

### **Artt. da 1 a 7. Dichiarazione dei redditi precompilata.**

Iniziamo con una domanda: vogliamo davvero “semplificare la vita fiscale dei contribuenti” adottando la dichiarazione dei redditi precompilata?

Se la risposta è positiva occorre innanzitutto eliminare dubbi, rischi e responsabilità, altrimenti la dichiarazione precompilata si tradurrà in un grosso insuccesso.

Vediamo allora in dettaglio le disposizioni annunciate.

#### Procedura - Artt. 1, 2 e 3

L'art. 1 prevede in via sperimentale, dall'anno 2015 (quindi dal periodo d'imposta 2014) la dichiarazione dei redditi precompilata dall'Agenzia delle Entrate. La procedura è messa a disposizione dei lavoratori dipendenti, assimilati e dei pensionati (circa 30 milioni di contribuenti) che hanno i requisiti per presentare il modello 730.

Per la sua elaborazione l'Agenzia utilizzerà le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, nonché i dati trasmessi da banche, assicurazioni ed enti previdenziali oltre a quelli contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione ed ai redditi diversi come le prestazioni occasionali.

Infatti gli istituti di credito, le assicurazioni, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari, entro il 28 Febbraio dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per ogni contribuente, i dati su interessi ed oneri accessori, mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali e assistenziali oltre a quelli versati alla previdenza complementare.

Entro il 7 Marzo i sostituti d'imposta devono inviare telematicamente il CUD di ogni contribuente di cui gestiscono la posizione fiscale.

In entrambi le circostanze, gli artt. 2 e 3 prevedono che in caso di ritardo o di errata trasmissione, al sostituto d'imposta ed ai soggetti terzi (banche, assicurazioni etc.) sarà comminata una sanzione fissa di 100 Euro per ogni dipendente e/o comunicazione.

Entro la data del 15 Aprile dopo aver incrociato i dati in suo possesso con quelli ricevuti telematicamente (deduzioni e detrazioni), l'Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione del contribuente il modello 730 precompilato, attraverso tre modalità alternative.

Il 730 infatti, potrà essere consultato dai contribuenti accreditati in via telematica direttamente online sul sito dell'Agenzia delle Entrate, o essere richiesto al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, oppure con apposita delega al centro di assistenza fiscale CAF o all'intermediario professionista.

Resta comunque ferma la possibilità di predisporre il modello 730 nelle stesse modalità che sono state utilizzate in questi anni.

Entro il 7 Luglio, tutti i 730 cartacei e quelli precompilati dovranno essere presentati al sostituto d'imposta, al CAF o all'intermediario professionista.

In alternativa, i contribuenti potranno inviare telematicamente il 730 precompilato con o senza modifiche.

Dopo aver provveduto ad inviare all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte ed i loro risultati finali, i CAF, i sostituti d'imposta e gli intermediari abilitati avranno 30 giorni di tempo per consegnare ai contribuenti il modello 730 elaborato contenente il prospetto di liquidazione.



# FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

### 7.3 invio modello CUD – ulteriore adempimento

Il 7 Marzo i sostituti d'imposta devono inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, il CUD di ogni contribuente di cui gestiscono la posizione fiscale.

Quindi, come detto in altro capitolo (abrogazione del modello 770 semplificato) a cui si rimanda, l'invio telematico è a tutti gli effetti un nuovo adempimento fiscale nonché una nuova scadenza, perché fino ad oggi il modello CUD veniva consegnato solo al lavoratore.

E' necessario quindi abrogare il modello 770 semplificato o parte di esso come già specificato.

### Confronto con le dichiarazioni precompilate di alcuni paesi dell'UE – rinvio al periodo d'imposta 2016

L'intenzione di queste nuove disposizioni è in primo luogo quella di assicurare una semplificazione degli obblighi dichiarativi fino a prevedere per gli anni successivi al 2015 la trasmissione diretta ai contribuenti di una parte delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche precompilate, come avviene in altri Paesi europei.

Però, come previsto dall'art. 3, solo dall'anno 2016 i contribuenti troveranno nella dichiarazione dei redditi precompilata anche le spese mediche sostenute che danno diritto a detrazioni d'imposta, per cui molte di esse dovranno essere modificate.

Oltre ai dati già noti sul sistema tessera sanitaria infatti, anche le aziende sanitarie locali, gli ospedali, gli istituti di ricovero, le farmacie, i presidi ambulatoriali, e le strutture accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari, gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dovranno comunicare al sistema tessera sanitaria i dati relativi alla prestazioni erogate nel 2015 per consentire alle Entrate di completare il quadro della dichiarazione precompilata. Ed anche questo è un ulteriore adempimento.

Vediamo allora cosa succede negli altri Paesi europei. La Danimarca ha introdotto la dichiarazione dei redditi precompilata dal 1988. Dopo un lungo rodaggio durato 26 anni, possiamo dire che oggi il 100% dei contribuenti danesi riceve la dichiarazione completa di ogni reddito e detrazione/deduzione. Solo il 6% dei contribuenti richiede una modifica della dichiarazione per cambiamenti avvenuti nell'anno.

Si rileva all'incirca la stessa situazione negli altri Paesi scandinavi.

In Francia invece, il progetto di dichiarazione dei redditi precompilata avviato nel 2005 non ha ottenuto il successo sperato tanto che ad oggi solo il 13% dei contribuenti francesi riceve tramite posta cartacea la dichiarazione precompilata.

In Spagna la dichiarazione dei redditi precompilata esiste dall'anno 2003 e raggiunge oggi il 49% dei contribuenti. Di questi, il 22% richiede di apportare modifiche. Tra i canali utilizzati per inviare la dichiarazione precompilata anche qui, come in Francia, oltre all'invio telematico si usa la posta ordinaria.

A nostro parere, per ottenere una vera semplificazione con un risparmio di costi e adempimenti per i cittadini e per l'Amministrazione Finanziaria, bisogna evitare che la maggioranza dei contribuenti italiani chieda la modifica dei dati della dichiarazione precompilata.

Per ridurre i possibili errori serve una notevole funzionalità e precisione sia delle banche dati in possesso dell'Amministrazione sia di quelle degli istituti di credito, delle assicurazioni e degli altri soggetti coinvolti, oltre naturalmente ad una radicale semplificazione del fisco italiano. E' facile immaginare, infatti, che senza quest'ultima indefettibile operazione, la previsione normativa si rivelerà deficitaria come in Francia e sarà complicata e appesantita da decine di circolari, interpretazioni e risoluzioni che ne limiteranno fortemente il cammino.

Inoltre come detto, per l'anno 2015, non essendo presenti le spese mediche, la maggior parte dei mod. 730 precompilati saranno modificati.



# FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

E' opportuno quindi, se si vuole che l'operazione 730 precompilato non parta male, rinviarne la decorrenza ad un momento successivo e, soprattutto, a seguito di una riforma razionale.

### Altri dati da inserire nel modello 730 precompilato

Su oltre 18 milioni di contribuenti che hanno presentato il 730 per il periodo d'imposta 2012, il 50% di essi ha usufruito di detrazioni per spese sanitarie. La stessa percentuale quindi, almeno per il primo anno (2015) potrebbe avere necessità di integrare e/o modificare il 730 precompilato.

In pratica chi vorrà sfruttare le detrazioni del 19% per spese sanitarie, dovrà variare la dichiarazione mod.730 precompilata e ricalcolare le imposte.

Stessa cosa dovrà fare anche chi ha sostenuto spese per ristrutturazione edilizia (20% circa dei contribuenti) o ha sostenuto spese di istruzione (5% circa dei contribuenti).

Se 730 precompilato deve essere, che siano inserite dall'Agenzia delle Entrate (facendo riferimento all'ultima dichiarazione per l'anno 2013) le spese sostenute negli anni precedenti relative a ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico e bonus mobili, la cui entità è conosciuta dell'Amministrazione finanziaria.

Una analogo comportamento può essere adottato per gli immobili locati con contratto registrato, essendo anche queste informazioni conosciute dall'Agenzia.

Tutte queste particolarità dimostrano quanto detto in precedenza, ovvero che il 730 precompilato deve essere rimandato all'anno successivo, ovvero al periodo d'imposta 2015.

### 730 precompilato – pensionati

Il 30% del reddito complessivo dichiarato nell'anno 2012 è rappresentato da redditi di pensione.

Dato che il pensionato non riceverà il 730 "a casa", ed essendo presumibile che le persone anziane non siano dotate né di strumenti, né di conoscenze ad alta tecnologia telematica, qualcuno ci dovrebbe spiegare come riuscirà a scaricarlo da una piattaforma online.

E' naturale che queste persone dovranno comunque recarsi al CAF o da un professionista abilitato perché nella quasi totalità dei casi esse non avranno la possibilità di farlo da sole (come purtroppo sta già accadendo per i mod. CUD dell'INPS). E quand'anche fossero in grado di prelevare la dichiarazione precompilata, non sarebbero comunque capaci di valutarne la correttezza.

Se pensiamo agli avvisi bonari irregolari inviati dall'Agenzia delle Entrate che spesso sono errati, o agli inviti relativi al redditometro dell'anno 2009 che riportano dati inesatti, è facile immaginare quanto sia elevato e reale il rischio di ricevere dichiarazioni precompilate errate che dovrebbero essere ugualmente viste dal CAF o dal professionista abilitato dopo aver apportato le giuste ed opportune correzioni, con l'inaccettabile assunzione di responsabilità, anche quando l'errore è del "Fisco amico".

Sfortunatamente in questo anno non abbiamo avuto l'opportunità di avere i conteggi della TASI precompilati dai Comuni perché altrimenti avremmo avuto un significativo dato di comparazione, ovvero la percentuale di calcoli errati effettuati dell'Amministrazione.

Concludendo, quindi, perché prima non si pensa a precompilare la TASI e pure l'IMU, a verificare gli eventuali effetti "collaterali" e poi successivamente arrivare ad una quasi perfetta dichiarazione precompilata?

Riteniamo infine fortemente opportuno valutare la possibilità di escludere i pensionati nel primo anno sperimentale (periodo d'imposta 2014).





# FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

## Accettazione e modifica del 730 precompilato e poteri di controllo – Artt. 4 e 5

Dopo aver ricevuto il modello 730 precompilato, il contribuente può decidere se accettare la dichiarazione o modificarla.

Egli, in entrambi i casi può procedere alla presentazione:

- direttamente ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, se abilitato;
- tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- tramite CAF e/o professionista presentando tutta la documentazione necessaria per la verifica di conformità anche sui dati forniti con la precompilata.

E' bene non dimenticare che tale attività comporta per gli intermediari un'assunzione di responsabilità.

La “chicca” della responsabilità prevista dal comma 3 lettera c) dell'art. 4, prevede che in fase di controllo gli intermediari abilitati debbano valutare l'operato dell'Agenzia delle Entrate e, ancor di più, chiede loro, durante la predisposizione della dichiarazione, di verificare ed eventualmente modificare l'errore di quest'ultima.

Di fatto i CAF ed i professionisti saranno intollerabilmente responsabili delle dichiarazioni dei redditi compilate dall'Agenzia delle Entrate!!! In altri termini, Tizio passa col rosso e viene multato Caio.

Inaudito.

Il comma 3 lettera c), deve pertanto essere modificato nella parte in cui prevede che l'attività di verifica di conformità è effettuata su tutti i dati della dichiarazione *“compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata”*.

Continuando in merito ai poteri di controllo, il successivo art. 5 prevede quanto segue:

- se il contribuente accetta la dichiarazione precompilata e la presenta senza modifiche direttamente (art. 4 comma 3 lettera a) o tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale (lettera b) sarà soggetto solo al controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni. Pertanto è esonerato dal controllo formale dei dati forniti dal sostituto d'imposta e da quello sugli oneri detraibili comunicati da terzi all'Agenzia delle Entrate. Inoltre non verrà sottoposto alle disposizioni relative ai controlli preventivi sui rimborsi superiori a 4mila Euro;
- se presenta la dichiarazione precompilata con le stesse modalità di cui sopra ma con modifiche non operano le esclusioni dal controllo precedentemente enunciate;
- se invece presenta la dichiarazione precompilata con o senza modifiche, tramite CAF e/o professionista abilitato (lettera c) il controllo formale sarà effettuato nei loro confronti, pur se il loro visto di conformità è apposto anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti dai soggetti terzi (banche, assicurazioni etc.).

E' necessario rilevare che l'art. 3 *“ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili”* prevede che entro il 28.02 di ogni anno gli istituti di credito, le assicurazioni, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate per ogni contribuente i dati su interessi ed oneri accessori dei mutui, i premi assicurativi, i contributi previdenziali e assistenziali e quelli versati alla previdenza complementare.

A ben vedere, la non felice previsione normativa determina una situazione kafkiana ed irrealistica con punizione finale del non colpevole, che sfocia in tre fasi di controllo:

- a) l'Agenzia delle Entrate controlla gli oneri deducibili e detraibili inviati dai soggetti terzi;
- b) l'intermediario controlla la dichiarazione precompilata dall'Agenzia delle Entrate;



# FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

c) l'Agenzia delle Entrate che controlla l'intermediario e lo sanziona per eventuali dati inesatti forniti da essa.

Una previsione assurda e dichiaratamente illogica che sarà certamente cassata dai giudici di legittimità.

Riteniamo indispensabile abrogare il comma 3 dell'art. 5 nella parte in cui prevede che il controllo formale debba essere effettuato nei confronti degli intermediari abilitati *“anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti dai soggetti terzi”*.

### Visto di conformità – art. 6

Come detto in precedenza, se la precompilata anche senza modifiche sarà presentata al CAF o al professionista abilitato, il controllo formale verrà effettuato nei confronti del soggetto che appone il visto di conformità.

L'art. 6 prevede che dal 2015 i CAF ed i professionisti che invieranno un modello 730 con visto di conformità infedele saranno tenuti al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che in base alla normativa attuale sarebbero stati richiesti al contribuente.

E ciò, è bene ribadirlo, anche nel caso in cui gli intermediari si limitino a confermare la dichiarazione dei redditi precompilata dall'Agenzia delle Entrate.

La normativa attuale di contro, dispone che in caso di rilascio di un visto infedele gli intermediari sono soggetti ad una sanzione tra 258 e 2.582 Euro e che la maggiore imposta, gli interessi e la sanzione sono richiesti al contribuente.

Con l'introduzione della nuova normativa, per la prima volta il contribuente debitore viene sostituito dal CAF e/o professionista abilitato, il quale come si legge nella relazione illustrativa, è *“chiamato a svolgere un ruolo essenziale di mediazione tra amministrazione e contribuenti.”*

Dopo aver sottolineato che per questo *“ruolo essenziale”* non solo non è prevista alcuna remunerazione ma si legifera il suo contrario, le previsioni normative destano non poche perplessità.

In breve:

**1)** Per il primo anno di sperimentazione (periodo d'imposta 2014) nella maggior parte dei casi le dichiarazioni precompilate dovranno essere modificate in quanto carenti delle spese mediche che saranno inserite dall'Agenzia delle Entrate solo a partire dal periodo d'imposta 2015. Tali dichiarazioni necessiteranno del visto di conformità.

**2)** Dovranno essere codificate sia l'ipotesi in cui l'errore dell'Amministrazione Finanziaria non richiede l'apposizione del visto di conformità, sia quella in cui l'errore è dovuto a responsabilità soggettive del contribuente come per esempio i falsi scontrini o i certificati di redditi non veritieri;

**3)** E' necessaria una netta distinzione tra errore tecnico/apposizione del visto di conformità e concorso col contribuente evasore/apposizione del visto di conformità, interpretando correttamente i dati errati forniti. Non analizzare compiutamente le varie casistiche, significa esporre indebitamente il CAF e/o il professionista abilitato, a rischi ingiustificati poiché in caso di falsa attestazione ripetuta (anche senza colpa) saranno inibiti della possibilità di apporre ulteriori visti;

**4)** L'IRPEF come si sa, è un'imposta diretta, personale e progressiva. Presupposto dell'imposta è il possesso di redditi rientranti in una delle seguenti categorie: fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi. È un'imposta progressiva, in quanto colpisce il reddito con aliquote a scaglioni, ed è di carattere personale, essendo dovuta, per i soggetti residenti sul territorio dello Stato, per tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all'estero. L'imposta si applica sul reddito complessivo dei soggetti passivi, formato, - per i residenti, dai



# FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

redditi posseduti al netto degli oneri deducibili (art. 10, D.P.R. 917/1986), nonché delle deduzioni spettanti (artt. 11 e 12, D.P.R. 917/1986) per i non residenti, dai redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3, c. 1, D.P.R. 917/1986).

Stante quanto sopra riteniamo davvero incoerente pensare di sostituire il CAF e/o professionista abilitato al contribuente, relativamente al pagamento dell'imposta, nel caso in cui sia stato rilasciato un visto di conformità infedele. Come dicevamo in precedenza l'Irpef è un'imposta personale non solo perché colpisce il reddito di una determinata persona ma anche perché tiene conto di situazioni appunto personali e familiari di ogni contribuente. L'art. 53 della Costituzione inoltre stabilisce che *"tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva."* Anche da questo punto di vista appare davvero strana l'ipotesi di richiedere il pagamento dell'imposta di un contribuente ad un soggetto terzo. Quanto previsto dall'articolato deve essere necessariamente abrogato.

5) L'Isvap con la comunicazione del 24/07/2000, prot. 67335, ha risposto negativamente ad un quesito di un professionista che domandava se fosse stato possibile aggiungere ad una polizza assicurativa contro i rischi professionali già esistente, un'appendice del seguente tenore: *"qualora in forza di provvedimenti legislativi, venissero intestate ed inflitte al professionista anziché al cliente, sanzioni, ammende o multe di natura fiscale per l'attività professionale svolta dall'assicurato, per prestazioni professionali svolte dall'assicurato stesso nei confronti del cliente, la garanzia s'intende estesa anche nei confronti del professionista con le stesse modalità e gli stessi limiti in cui sarebbe stata applicabile verso il cliente"*. In altri termini, il professionista chiedeva se per una determinata violazione commessa dal contribuente-cliente per la quale era prevista una sanzione, che in vigore del D. Lgs. 472/97 veniva inflitta al professionista, l'assicurazione professionale avrebbe potuto rilevarlo indenne fino alla concorrenza della predetta sanzione. Risulta dunque praticamente impossibile assicurare i rischi con le polizze R.C. professionali, ed ogni professionista pur essendo regolarmente assicurato, rischia di non essere coperto per i danni derivanti da errori involontari, a causa della non assicurabilità delle sanzioni dirette. Prima di far partire in via sperimentale il 730 precompilato, è indispensabile accertarsi che esista l'assoluta certezza che le assicurazioni paghino i sinistri nel caso di sanzioni direttamente imputabili a coloro che appongono il visto di conformità. Ne consegue che in caso contrario debba essere modificata anche tale parte normativa.

6) L'attuale legislazione prevede per il rilascio del visto, l'esistenza di una apposita polizza assicurativa, adeguata per massimale al numero di visti che si intende rilasciare e comunque con un minimo di Euro 1.032.914,00. Tale importo in base a quanto previsto dall'art. 6 viene ora aumentato a Euro 3.000.000,00. Il che comporterà un sensibile aumento dei costi assicurativi. In conclusione, l'aggravio delle responsabilità connesse alla compilazione/modificazione del 730 precompilato, e l'apposizione del visto di conformità causeranno inevitabilmente un aumento dei compensi richieste ai contribuenti per la predisposizione dei 730. Non sembra davvero questa la miglior soluzione per semplificare il fisco italiano.

7) Per la presentazione di un modello 730 è riconosciuto agli intermediari un compenso di 14 Euro per dichiarazione e di 26 Euro se congiunta. La Legge 147/13 ha bloccato l'indicizzazione dei compensi fino al 2016. L'articolo 6 prevede una rimodulazione dei compensi spettanti al sostituto d'imposta, al CAF e ai professionisti. Tuttavia non crediamo che la rivisitazione dei compensi possa frenare quanto detto relativamente agli aumenti delle assicurazioni e ai compensi per la predisposizione dei 730 precompilati.



# FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Per tutto quanto esposto e considerato, essendo il periodo d'imposta 2014 una fase sperimentale, riteniamo opportuno eliminare il visto di conformità per tale anno e comunque finché non saranno chiarite e risolte le problematiche enunciate.

## **Art. 10. Spese di vitto e alloggio dei professionisti.**

Siamo favorevoli all'approvazione del presente articolo che serve ad eliminare le complicazioni sorte con quanto previsto dall'art. 54 comma 5 del TUIR. Secondo il nostro parere però, la disposizione di cui al presente articolo potrebbe essere applicata già dal periodo d'imposta in corso, ovvero dall'anno 2014 anziché dall'anno 2015.

## **Art. 12. Successioni.**

Apprendiamo favorevolmente l'innalzamento della soglia che esonera i contribuenti dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione che viene elevata da Euro 25.822,00 (i vecchi 50 milioni di Lire) a Euro 100 mila se ricorrono i seguenti presupposti:

- l'eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto;
- l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100 mila Euro;
- l'eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Riteniamo però, che ci potrebbero essere i presupposti per fare un ulteriore passo in avanti, abrogando l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione anche nei casi in cui si è in presenza di immobili ma l'attivo ereditario non supera i 100 mila Euro. In tal modo potrebbero aumentare ulteriormente le situazioni di esenzione riducendo maggiormente gli adempimenti a carico dei contribuenti.

Per farlo si potrebbe considerare necessario soltanto l'obbligo di presentare le volture immobiliari presso l'Ufficio del Catasto e/o l'Agenzia delle Entrate allegando il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria, catastale e bollo, il modello F23 (che verrà poi sostituito dall'unico modello di pagamento F24 entro il 31.12.2014) e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio accompagnate da copie non autentiche di documenti così come previsto dal nuovo articolato.

## **Art. 20. Dichiarazioni d'intento.**

Il presente articolo prevede dal 1 Gennaio 2015 il trasferimento dal fornitore all'esportatore abituale dell'onere di trasmissione della dichiarazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, la quale a sua volta sarà tenuta al rilascio di una ricevuta telematica. Sia la dichiarazione che la ricevuta telematica dovranno essere consegnate al fornitore.

Lo stesso fornitore sarà soggetto a sanzioni se effettuerà prestazioni in regime di non imponibilità iva prima di aver ricevuto da parte del committente la dichiarazione di intento e di aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate.

Secondo il nostro parere, è indispensabile evitare che la variazione dell'obbligato (cambio dal fornitore all'esportatore abituale), diventi una semplificazione che genera complicazioni.

Sarebbe pertanto di indubbia utilità agevolare il fornitore consentendogli di controllare direttamente la presentazione dichiarazione di intento da parte dell'esportatore abituale.

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate potrebbe essere predisposta una apposita sezione dove, attraverso l'inserimento del codice fiscale, della partita Iva e della denominazione dell'esportatore abituale da parte del fornitore, si possa verificare, così come avviene per il VIES o per le partite Iva comunitarie, l'avvenuta presentazione da parte del committente, della dichiarazione d'intento.



# FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

## **Art. 23. Modelli INTRA servizi.**

Riteniamo opportuno semplificare gli adempimenti fiscali a favore dei contribuenti e relativi alla presentazione dei modelli INTRA.

Pertanto si propone il ritorno al modello INTRA annuale (un solo adempimento), la riduzione delle informazioni richieste (quello francese, per esempio, ha 38 campi in meno) e l'abrogazione di quello sui servizi ricevuti e prestati, neanche previsto dalla direttiva comunitaria 2006/112/Ce.

Non riusciamo a capire, infatti, il riferimento nel presente articolo sia ai servizi resi che a quelli ricevuti, dato che per effetto dell'articolo 50 bis comma 5 del Decreto Legge n. 69 il modello relativo ai servizi ricevuti doveva essere eliminato attraverso l'emanazione di un Decreto del MEF (mai emanato) entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

Vi ringraziamo per l'attenzione.

Per il Consiglio di Amministrazione  
della Fondazione COMMERCIALISTITALIANI  
*Il Presidente Michele Cinini*  
*Il Consigliere Angelo Galdenzi*